

Trust «Dopo di noi» e leva finanziaria: la chance del mutuo con agevolazioni

Patrimoni

L'amministrazione apre alla possibilità di contrarre prestiti. Detassati gli apporti

Registro e ipocatastali fisse anche per i trasferimenti a titolo oneroso

Gianluca Dan
Matteo Pettinari

La legge sul «Dopo di noi» (legge 112/2016) ha previsto specifiche disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituendo una disciplina per i trust aventi come unici beneficiari persone con uno svantaggio accertato. I cosiddetti trust «Dopo di noi» hanno come unico scopo quello di tutelare il beneficiario con disabilità e di supportare economicamente il suo «progetto di vita» e nulla più.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 112 citata, «lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità».

Nei trust «Dopo di noi» il beneficiario non diventerà mai proprietario dei beni in trust. Il trust durerà sinché è in vita il beneficiario, e, dopo di lui, i beni in trust saranno trasferiti sulla base delle disposizioni obbligatoriamente previste nell'atto istitutivo.

Agevolazioni fiscali

A fronte della rigidità imposta al modello di trust previsto dalla legge, con particolare riferimento agli elementi dell'accertamento della disabilità e dell'unicità dei beneficiari così determinati, l'articolo 6 della legge 112/2016 prevede:

- 1 l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (comma 1);
- 2 l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, all'atto del trasferimento dei beni nel fondo in trust (comma 6);
- 3 la detraibilità del 35% o la deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust (comma 9).

In particolare, la deducibilità delle erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito è elevata al 20% del reddito complessivo dichiarato del soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.

Registro e ipocatastali

Con la circolare 34/E/2022 l'agenzia delle Entrate ha superato l'impostazione della circolare 48/E/2007, anche grazie alla giurisprudenza di legittimità nel frattempo intervenuta, arrivando a consentire l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa anche con riferimento al trasferimento a titolo oneroso di beni e diritti a favore del trust.

In altri termini, non solo il conferimento da parte di chiunque a favore del fondo in trust è soggetto alle imposte in misura fissa, ma addirittura anche l'acquisto a titolo oneroso effettuato successivamente all'istituzione, da parte del trustee, rientra pienamente nell'agevolazione prevista dalla legge «Dopo di noi». Si tratta di una notevole apertura fondata su di un argomento letterale: «A favore di tale interpretazione depongono

sia il dato testuale dell'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 - che richiama genericamente tutti i «trasferimenti di beni e diritti in favore del trust» senza specificare se si tratti di trasferimenti a titolo gratuito o a titolo oneroso - sia la ratio della legge in esame «volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità» e che a tal fine «disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave [...] prive di sostegno familiare [...] nonché in vista del venir meno del sostegno familiare [...]» (cfr. articolo 1 della legge n. 112 del 2016)».

Deducibilità erogazioni

In merito alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti

dei trust la circolare 7/E/2018 evidenzia che l'erogazione deve essere effettuata con sistemi tracciabili quali il versamento bancario o postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari mentre la deduzione non compete per le erogazioni effettuate in contanti.

Coordinando le due agevolazioni si può ipotizzare che i disponenti dei trust «Dopo di noi» istituiscano il trust per il loro familiare, aprano un conto bancario a nome del trust, individuino un immobile che sia coerente con le finalità della legge, il trust acquisisca a titolo oneroso l'immobile, sfruttando le esenzioni, ora riconosciute dalla circolare 34/E/2022.

La possibilità del mutuo

Per far fronte a quanto dovuto il trust potrà contrarre un mutuo, con garanzia ipotecaria e personale del disponente, la cui provvista necessaria per la restituzione del debito alla banca, verrà periodicamente fornita dal disponente stesso che a sua volta potrà dedurre quanto apportato nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 9, della legge 112/2016.

La pur significativa apertura dell'Agenzia non ha potuto spingersi sino al riconoscimento della deducibilità del conferimento di beni patrimoniali, in primo luogo abitazioni. Per un'apertura di questa portata, tuttavia, servirebbe una modifica della legge che potrebbe consentirla, ad esempio, almeno in misura pari al valore catastale rivalutato da ripartire in cinque o dieci anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE

Speciale flat tax incrementale

La flat tax incrementale promette di ridurre il carico fiscale delle partite Iva che non sono in regime forfettario. Un'aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, da applicare all'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (2023) rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). Una chance da approfondire, mentre è in pieno corso la stagione dei versamenti delle imposte delle dichiarazioni dei redditi.

Su Nt+ Fisco uno speciale raccoglie tutti gli articoli del Sole 24 Ore sulla nuova agevolazione fiscale, che è stata recentemente oggetto della bozza di circolare, rimasta in consultazione fino al 15 giugno. Online si può rivedere anche il webinar tenuto mercoledì 12 luglio dagli esperti del Sole 24 Ore.



Per arrivare alla deducibilità del conferimento di beni patrimoniali serve una modifica normativa

Il Sole 24 ORE





Per aggiornamenti e altri contenuti, inquadra il QRcode



CAPIRE L'ECONOMIA. CON UN LIBRO. E NON SOLO.

«Capire l'economia (e non solo) con il Sole 24 Ore» è lo strumento indispensabile per chi vuole comprendere l'economia, la finanza, le norme, la politica, italiana e internazionale. Non solo un libro, ma un vero e proprio progetto di divulgazione, che, grazie ad articoli, arricchimenti video, podcast e un sito dedicato, fornisce una panoramica essenziale sull'economia, sulla finanza e sul risparmio, con uno sguardo attento alla sostenibilità e all'innovazione.

IN EDICOLA € 12,90* OLTRE AL PREZZO DEL QUOTIDIANO. INCLUDE UN MESE DI PROVA GRATUITA DELL'EDIZIONE DIGITALE.
* Offerta valida in edicola fino al 31/07/2023. Disponibile anche in libreria a € 16,90.



Ordina la tua copia su [Primadotta.it](#) e ritira, senza costi aggiuntivi, nel pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping  In vendita su [Shopping24](#) offerta [ilsole24ore.com/capirel'economia](#)